

## Omnibus Simplification Package: impatti su CSRD e Tassonomia

### Ridotto il perimetro di applicazione

Innalzando le soglie dimensionali si riduce dell'80% il numero di imprese soggette agli obblighi di reporting (da 50.000 a meno di 7.000). Escluse le imprese con meno di 1.000 dipendenti, €50 mln di fatturato e €25 mln di patrimonio netto

### Escluse le PMI, renderanno solo su base volontaria

Tutte le imprese con meno di 1.000 dipendenti potranno usare gli standard volontari (VSME) proposti dall'EFRAG

### Sospesi gli obblighi di rendicontazione per chi non ha ancora iniziato

2 anni di pausa per le imprese della "seconda ondata", che avrebbero pubblicato il primo report di sostenibilità nel 2026 e nel 2027

### Limitate le informazioni che potranno essere richieste ai fornitori

Le imprese non potranno chiedere ai propri fornitori più informazioni di quelle previste dagli standard volontari di reporting

### Solo limited assurance, sui bilanci

Niente più reasonable assurance, eliminato il passaggio graduale a un regime più stringente

### Ridotto il numero di imprese che dichiarano l'allineamento alla Tassonomia

Obbligo limitato alle imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato maggiore di €450 mln

### Introdotta una soglia di materialità finanziaria per la Tassonomia

Soglia minima di materialità per le attività da rendicontare, semplificazione dei template

### Nascono le attività parzialmente allineate, novità per la transizione

Sarà possibile rendicontare un allineamento parziale delle attività, premiandone il percorso di transizione nel tempo

**Esentate le attività irrilevanti sul fronte della Tassonomia**

Le attività che incidono per meno del 10% su fatturato, CapEx e attivi totali sono esentate dalla valutazione di allineamento alla Tassonomia

**Semplificazione del DNSH**

I criteri più complessi da applicare saranno semplificati, come il DNSH per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento da sostanze chimiche

**Banche e GAR, allineamento tra numeratore e denominatore**

Vengono escluse dal denominatore del Green Asset Ratio (GAR) le esposizioni verso imprese non soggette alla CSRD

## Omnibus Simplification Package: impatti su CSDDD

**Si riducono gli obblighi di due diligence per le imprese**

Prevista solo per i partner commerciali diretti. L'obbligo di due diligence sulla catena di fornitura completa vale solo in presenza di informazioni credibili su impatti negativi. Le grandi aziende potranno chiedere solo informazioni essenziali alle PMI nella loro catena di valore, evitando richieste "sproporzionate"

**Monitoraggio dei fornitori meno frequente**

Salvo casi di rischio concreto, il monitoraggio va effettuato ogni cinque anni anziché annualmente, con valutazioni ad hoc ove necessario

**Rimosso l'obbligo di risoluzione contratti per inadempienza**

Non è più obbligatorio interrompere le relazioni commerciali in caso di verificati impatti negativi, ma sospenderle: collaborazione con il fornitore per cercare una soluzione

**Piani di transizione sì, ma non necessariamente con azioni attuative**

Le aziende non sono più tenute ad adottare misure per l'attuazione dei piani di transizione climatica, pur mantenendo l'obbligo della loro adozione formale

**Rimossa la possibilità di una due diligence su investimenti e finanziamenti per il settore finanziario**

Viene eliminata la clausola per valutare di inserire obblighi di due diligence per gli operatori finanziari anche sulle operazioni di investimento e finanziamento

**Responsabilità civile secondo le leggi nazionali e sanzioni slegate dal fatturato**

La responsabilità civile è definita dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro e non più a livello europeo. Le sanzioni finanziarie non sono più basate sul fatturato globale dell'azienda

**Armonizzazione a livello UE**

Regole nazionali più severe limitate a pochi ambiti (rischio, catena del valore, sanzioni). Inoltre, gli Stati membri non potranno introdurre requisiti aggiuntivi rispetto alla CSDDD